



COMUNE DI TORCEGNO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 42 del Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la concessione del patrocinio e l'uso dello stemma, dei marchi e del gonfalone del Comune di Torcegno.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **trenta** del mese di **novembre**, alle ore 20.00, in modalità mista in presenza e da remoto, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Campestrin Daniela - Sindaco
2. Campestrini Ivan - Vicesindaco
3. Campestrin Lara - Consigliere Comunale
4. Campestrin Maurizio - Consigliere Comunale
5. Campestrin Renza - Consigliere Comunale
6. Caumo Marika - Consigliere Comunale
7. Cò Michele - Consigliere Comunale
8. Dalcastagnè Roberto - Consigliere Comunale
9. Debortoli Fulvio - Consigliere Comunale
10. Giacomuzzi Mirco Antonio - Consigliere Comunale
11. Penasa Vittorio - Consigliere Comunale
12. Rigo Fabio - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste il Vicesegretario Comunale Campaldini dott.ssa Alessia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Campestrin Daniela, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Campestrin Maurizio** e **Caumo Marika**.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la concessione del patrocinio e l'uso dello stemma, dei marchi e del gonfalone del Comune di Torcegno.

Premesso che:

- annualmente pervengono al Comune di Torcegno alcune richieste per poter utilizzare lo stemma comunale da parte di Associazioni di volontariato, al fine di organizzare col patrocinio del Comune eventi e manifestazioni;
- si rende necessario per il Comune di Torcegno approvare un nuovo schema di Regolamento per la concessione del patrocinio e l'uso dello stemma, dei marchi e del gonfalone del Comune in quanto al momento non è presente fra gli atti del Comune alcuna regolamentazione a riguardo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo schema di Regolamento comunale per la concessione del patrocinio e l'uso dello stemma, dei marchi e del gonfalone del Comune di Torcegno, composto di n. 16 articoli, elaborato dal servizio segreteria comunale e ritenuto meritevole di approvazione

Acquisito, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, il parere positivo di regolarità tecnico – amministrativa espresso dal responsabile dell'istruttoria;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e in particolare l'art. 7;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** il nuovo **Regolamento per la concessione del patrocinio e l'uso dello stemma, dei marchi e del gonfalone del Comune di Torcegno**, composto da n. 16 articoli che, allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 3. DI DICHIARARE** la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 183, c. 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 04.05.2018, n. 2;

Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.p. 23/92 che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1) Ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2;

2) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

3) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 104/2010.

I ricorsi 2) e 3) sono alternativi

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Campestrin Daniela

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Campaldini dott.ssa Alessia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Comune di Torcegno
Provincia di Trento



**Regolamento per la concessione
del patrocinio
e l'uso dello stemma, dei marchi e
del gonfalone del Comune di
Torcegno**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 30.11.2023

INDICE

TITOLO I - PATROCINIO.....	3
ART. 1 - NATURA DEL PATROCINIO.....	3
ART. 2 - OGGETTO	3
ART. 3 - RICHIESTE DI PATROCINIO.....	4
ART. 4 - CRITERI.....	4
ART. 5 - BENEFICI.....	4
ART. 6 - UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE.....	5
ART. 7 - REVOCA DEL PATROCINIO.....	5
TITOLO II - STEMMA E MARCHI.....	6
ART. 8 - OGGETTO	6
ART. 9 - USO DELLO STEMMA.....	6
ART. 10 - RIPRODUZIONE	6
ART. 11 - AUTORIZZAZIONE ALL'USO.....	6
ART. 12 - MARCHI	7
ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE.....	7
TITOLO III – GONFALONE.....	7
ART. 13 - USO DEL GONFALONE.....	7
ART. 14 - PORTA GONFALONE, SCORTA E COLLOCAZIONE DEL GONFALONE.....	7
ART. 15 - PRESENZA DEL GONFALONE.....	8
ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE.....	8

TITOLO I – IL PATROCINIO

Art. 1 - Natura del patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da Enti, Associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione "Con il patrocinio del Comune di Torcegno".

Art. 2 - Oggetto

1. Possono essere oggetto di patrocinio:
 - a) eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive, ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici; sono, altresì, esclusi gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi ad eccezione di quelli funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica;
 - b) pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente; saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici;
 - c) prodotti multimediali e telematici (quali ad esempio videocassette, audiocassette, cd, cd-rom, dvd) ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione, salvo che siano realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita;
 - d) corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali; di norma non possono essere oggetto di patrocinio corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari che hanno contenuto professionale o sono finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale che non rientrano nella programmazione comunale, provinciale o regionale in materia di formazione professionale.
 2. Fermo restando quanto previsto alle lettere b) e c), il patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la pubblicazione ovvero il prodotto multimediale e telematico preveda la compartecipazione del Comune nella fase progettuale e di realizzazione del progetto.
 3. Non può essere concesso il patrocinio a siti WEB, inteso come apposizione del marchio o logo istituzionale del Comune di Torcegno nella home-page di cui è titolare il soggetto richiedente.
-

Art. 3 - Richieste di patrocinio

1. Possono richiedere il patrocinio:
 - a) associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro;
 - b) altri organismi non profit;
 - c) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale;
 - d) società e persone fisiche per iniziative a carattere divulgativo, non aventi scopo di lucro.
2. Il patrocinio non viene concesso:
 - a) per iniziative organizzate o promosse da partiti politici;
 - b) per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune, previste dallo Statuto Comunale;
 - c) per iniziative promozionali a scopo di lucro, salvo quanto disposto all'art. 4 - comma 3.

Art. 4 - Criteri

1. La concessione del patrocinio del Comune spetta alla Giunta Comunale. La richiesta di concessione di patrocinio viene opportunamente istruita dall'Area competente per materia, secondo le modalità ed i criteri di cui al presente regolamento e sottoposta alla Giunta Comunale per le conseguenti decisioni.
2. Il patrocinio comunale è concesso sulla base dei seguenti criteri:
 - a) le iniziative devono essere coerenti con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con particolare riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;
 - b) l'iniziativa deve avere rilevanza particolare per la comunità locale sotto il profilo sociale e/o culturale.
3. Il patrocinio può essere concesso, con provvedimento adeguatamente motivato, anche per iniziative con profili commerciali e lucrativi, purché di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune.
4. La pubblicità delle iniziative patrocinate deve contenere esplicitamente l'indicazione del patrocinante.

Art. 5 - Benefici

1. La concessione del patrocinio può essere gratuita o onerosa.
 2. La concessione del patrocinio è gratuita qualora preveda solo ed esclusivamente l'indicazione "Con il patrocinio del Comune di Torcegno" nelle forme di pubblicizzazione dell'iniziativa con l'eventuale utilizzo dello stemma del comune se autorizzato in applicazione del presente regolamento.
-

-
3. La concessione è onerosa in ogni altra forma anche quando preveda l'utilizzo di qualunque risorsa comunale.
 4. Tenuto conto della rilevanza dell'iniziativa, alla concessione di patrocinio può essere connesso, altresì, uno degli ulteriori, seguenti benefici:
 - a) l'esenzione dal pagamento dei cosiddetti costi vivi per l'utilizzo di sale comunali per svolgere le iniziative;
 - b) riduzione del canone per l'occupazione di suolo pubblico;
 - c) concessione di un contributo economico;
 - d) l'utilizzo di strumentazioni di proprietà comunale;
 - e) promozione attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune.
 5. Qualora la concessione del patrocinio preveda anche l'erogazione di un contributo economico a favore dell'iniziativa patrocinata, il beneficiario ha l'obbligo di presentare allegato alla richiesta un preventivo di massima dell'iniziativa e successivamente, al settore comunale competente, apposita rendicontazione della stessa.
 6. La concessione del patrocinio potrà anche autorizzare la pubblicità dell'evento attraverso i canali di comunicazione istituzionale dell'Ente.

Art. 6 - Utilizzo degli strumenti di comunicazione istituzionale

1. Se richiesto, il beneficiario potrà servirsi degli strumenti di comunicazione istituzionale messi a disposizione dall'Amministrazione secondo quanto disposto dalla giunta Comunale nella deliberazione di concessione, nelle modalità e nei tempi indicati nei rispettivi atti regolamentari.

Art. 7 - Revoca del patrocinio

1. La Giunta Comunale può, con atto motivato, revocare il patrocinio concesso a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune.

TITOLO II - STEMMA E MARCHI

Art. 8 - Oggetto

1. Le presenti disposizioni disciplinano il legittimo e corretto uso dello stemma del Comune di Torcegno; disciplinano altresì la registrazione e l'uso di marchi di specifiche attività o iniziative intraprese dall'amministrazione o a cui essa partecipi.

Art. 9 - Uso dello stemma

1. Lo stemma del Comune di Torcegno, di seguito "stemma", così come descritto all'art. 1, dello Statuto, è il principale segno distintivo che l'Amministrazione comunale adotta per contraddistinguere la propria immagine nell'esercizio delle sue attività istituzionali.
2. L'uso dello stemma da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale o da ciascuno dei suoi organi può essere autorizzato soltanto quando l'attività o l'iniziativa per cui esso è richiesto siano correlate alla tutela o al perseguimento di un pubblico interesse.
3. L'uso dello stemma da parte delle Associazioni richiedenti, dovrà essere autorizzato dal Comune di Torcegno di volta in volta.

Art. 10 - Riproduzione

1. Lo stemma è riproducibile come elemento identificativo del Comune di Torcegno in tutti gli strumenti comunicativi da esso o per esso gestiti.
2. Lo stemma, al quale è abbinato un logogramma con testo "Comune di Torcegno" a costituire il simbolo, deve essere riprodotto nel rispetto delle prescrizioni definite dal presente regolamento.
3. Lo stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali:
 - sulla carta e sugli atti d'ufficio;
 - sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
 - sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, partecipate o patrociniate dal Comune;
 - sulle pubblicazioni curate, partecipate o patrociniate dal Comune;
 - sulle targhe murali nelle sedi degli Uffici comunali;
 - sugli automezzi comunali;
 - sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
 - sul sito internet del Comune;
 - su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.
 - sulle registrazioni audiovisive dei consigli comunali

Art. 11 - Autorizzazione all'uso

-
1. L'uso dello stemma, da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale o da ciascuno dei suoi organi può essere autorizzato solo per iniziative organizzate dall'Amministrazione comunale o dalla medesima patrocinate; in quest'ultimo caso l'autorizzazione è rilasciata con conchiuso della giunta comunale.
 2. L'uso dello stemma, può essere autorizzato anche nell'ambito di rapporti negoziali, qualora sia ritenuto opportuno far rilevare la riconducibilità all'Amministrazione dell'attività svolta dal soggetto esecutore, appaltatore o concessionario per conto dell'Ente.
 3. I soggetti autorizzati sono tenuti a fare buon uso dello stemma, nel rispetto dei limiti e secondo le prescrizioni per la riproduzione specificate dall'Amministrazione comunale.
 4. In caso di utilizzo improprio e/o difforme dello stemma, la relativa autorizzazione verrà revocata, l'Amministrazione Comunale non concederà il patrocinio o altro beneficio all'utilizzatore per un anno a decorrere dalla notizia di utilizzo improprio e/o difforme, potrà richiedere il risarcimento per i danni arrecati all'immagine del Comune, oltre a trovare applicazione la normativa vigente in materia di contraffazioni.

Art. 12 – Marchi

1. Il Comune può registrare uno o più marchi al fine di promuovere proprie specifiche attività od iniziative, o l'immagine di istituzioni ad esso afferenti. I marchi possono altresì essere concessi in licenza a soggetti privati a fini commerciali.
2. La concessione in licenza dei marchi registrati ai sensi del precedente comma 1 a favore di soggetti pubblici o privati è disposta dal direttore del settore competente per materia sulla base di specifico atto contrattuale.
3. In caso di utilizzo improprio e/o difforme del marchio la relativa autorizzazione verrà revocata, l'Amministrazione comunale non concederà il patrocinio o altro beneficio all'utilizzatore per l'anno a decorrere dalla notizia di utilizzo improprio e/o difforme, potrà richiedere il risarcimento per i danni arrecati all'immagine del Comune, oltre a trovare applicazione la normativa vigente in materia di contrattazioni.

TITOLO III - GONFALONE

Articolo 13 - Uso del Gonfalone

1. Il Comune di Torcegno ha un proprio gonfalone, custodito presso la sede municipale di Torcegno.
2. La presenza del Gonfalone è prevista nelle cerimonie di particolare solennità di carattere istituzionale, civile, patriottico e religioso ed accompagna il Sindaco, L'Assessore o il Consigliere delegato che, in tali occasioni, indosserà la fascia tricolore.
3. La presenza del Gonfalone può essere richiesta da terzi attraverso la presentazione di una richiesta ufficiale al Sindaco, che dovrà contenere: generalità complete, tipo di iniziativa o manifestazione, durata della stessa con indicazione della data e orari di inizio e fine.
4. La domanda dovrà essere inoltrata, di norma, almeno 15 giorni prima della data di richiesta della presenza del Gonfalone. Solo in casi eccezionali la richiesta potrà essere avanzata al di fuori del termine indicato. L'uso potrà essere autorizzato esclusivamente in presenza di ragioni di pubblico interesse.

Articolo 14 - Porta Gonfalone, scorta e collocazione del Gonfalone

1. Il Gonfalone dovrà essere portato di norma da un agente di polizia locale, che ne

-
- costituisce la scorta. In caso di necessità potrà essere retto da un messo comunale, da un dipendente o da altre persone individuate ed autorizzate dal Sindaco.
2. La partecipazione del Gonfalone deve essere accompagnata dal Sindaco o da un altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore.
 3. Nelle cerimonie civili e patriottiche il Gonfalone civico deve essere collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.
 4. Se alla cerimonia presenza il Gonfalone della Regione o della Provincia, questo deve avere il posto d'onore accanto al Gonfalone Comunale.
 5. Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso esso occupa il posto d'onore a destra del tavolo della presidenza o dell'altare, in caso di cerimonia religiosa. Se non dovesse esservi posto a destra, va posto dietro il tavolo stesso assieme alle altre bandiere o da solo. (Per "destra" si intende quella di chi guarda il tavolo o l'altare).
 6. Se vi sono due operatori della Polizia Locale che scortano il Gonfalone, essi dovranno posizionarsi davanti al tavolo o la balaustra dell'altare, uno di fronte all'altro, alle due estremità.
 7. In ogni caso è fatto salvo quanto stabilito dalla normativa in materia.

Art. 15 – Presenza del gonfalone

1. La presenza del Gonfalone è prevista nelle seguenti cerimonie:
 - a. Anniversario della Liberazione 25 Aprile
 - b. Festa della Repubblica 02 Giugno
 - c. Festa dell'Unità Nazionale 04 Novembre
 - d. Manifestazioni, Feste, Celebrazioni di interesse locale ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga opportuno e lo disponga.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.